

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. 15

Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) così come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2

Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni.

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

2. Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.

3. Le province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse.

Art. 3

Linee guida regionali.

1. Le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 2 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
- c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;

- d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
- f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Art. 4

Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

- a) armi comuni da sparo;
- b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
- c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

- a) la polizia provinciale e locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;
- e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.

3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 5

Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute" - Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata:

- riducendo di euro 75.000,00 la dotazione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti";
- riducendo di euro 175.000,00 le risorse relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - Programma 2 "Caccia e pesca" - Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2016

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni
- Art. 3 - Linee guida regionali
- Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie
- Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni
- Art. 6 - Norma finanziaria